

STATUTO

DOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA TEMPIO 5/D

Numero REA: SS - 219452

Codice fiscale: 02970470908

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 70675/40492 DI REPERTORIO	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita, con sede nel Comune di SASSARI, la società coo-	
	perativa sociale denominata "DOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA-	
	LE".	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune indicato al primo comma con semplice decisione	
	dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	unità locali, agenzie ed uffici anche altrove.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominati,	
	dei sindaci e del revisore (per i rapporti tra loro e la so-	
	cietà) è quello risultante dai libri sociali, nei quali devono	
	essere indicate le relative generalità.	
	ART. 2 - DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costitu-	
	zione fino al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà esse-	
	re prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
	ART. 3 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V co-	

dice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal predetto Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni, *nonché per quanto compatibili le norme del D.Lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale e le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017.*

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO

Lo scopo, non di lucro, che la Cooperativa intende perseguire, ai sensi dell'art. 1 lett.a) della Legge 381/1991, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi principalmente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci, è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e riabilitativi (cooperativa sociale di tipo A).

Fermo restando quanto sopra precisato, lo scopo mutualistico

	che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, per quanto possibile, tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La	
	cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi an-	
	che delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulterio-	
	re e inscindibile rapporto di lavoro in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla le-	
	gislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene eser-	
	citata dalla Cooperativa e dalle loro Associazioni di rappre-	
	sentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto so-	
	ciale e dei regolamenti interni. La Cooperativa è disciplinata	
	dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art.	
	2514 codice civile. Per il requisito della prevalenza si rende	
	applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.	
	111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli arti-	
	coli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo unitario italiano. Potrà ade-	
	rire ad Associazioni, organismi economici o sindacali che pro-	

pongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 - OGGETTO

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

1) organizzare e fornire servizi assistenziali di vigilanza, compagnia, pulizia e tutela nonché prestazioni infermieristiche, psicologiche, fisioterapiche, logopediste e di cura in genere, sia a domicilio che in strutture pubbliche e private, a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;

2) organizzare e fornire servizi educativi, ricreativi e socio-culturali, compresi servizi turistici, rivolti all'infanzia, a minori, anziani, infermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;

3) gestire e fornire servizi di teleassistenza, tele-supporto, telemedicina, disbrigo pratiche e di segretariato sociale in genere a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in con-

	dizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;	
	4) fornire servizi di trasporto per malati, infermi e disabili	
	con veicoli appositi;	
	5) organizzare e gestire lezioni, seminari e corsi in genere	
	per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento pro-	
	fessionale sia per terzi che per il personale impiegato	
	nell'attività della società;	
	6) organizzare, gestire e fornire servizi di assistenza e di	
	cura alla persona in genere, di supporto e di aiuto alla fami-	
	glia, sia a domicilio che in strutture pubbliche e private, a	
	favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili,	
	portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fi-	
	siche, psichiche o sociali di bisogno;	
	7) organizzare servizi socio-sanitari e assistenziali a carat-	
	tere domiciliare o simile a favore di anziani, minori, disabi-	
	li fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di fragi-	
	lità, nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla	
	loro condizione (solitudine, disagio, indigenza);nell'ambito	
	di tali servizi sarà possibile organizzare tutte le attività	
	che comportino un miglior utilizzo del tempo e delle risorse	
	disponibili, quali iniziative di tipo culturale, ricreativo,	
	artistico, ludico, turistico, sportivo, didattico proposte e	
	utilizzate come strumento di promozione e di sviluppo della	
	personalità e della formazione dei destinatari dei servizi	
	educativi e socio-assistenziali, in accordo coi destinatari	

	stessi e con le istituzioni eventualmente preposte;	
	8) gestire strutture residenziali o semiresidenziali a favore	
	di anziani, minori, disabili fisici e psichici, tutte le per-	
	sone in condizioni di fragilità quali case di riposo, centri	
	diurni di accoglienza e socializzazione, appartamenti protet-	
	ti, case di salute per cure mediche, chirurgiche e di qualsia-	
	si altra natura, centri terapeutici per la riabilitazione mo-	
	toria/funzionale e la psicomotricità;	
	9) fornire, anche collaborando con i servizi sociali degli en-	
	ti locali, aiuto concreto a persone anziane, minori, disabili	
	fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di fragilità	
	che siano comunque in difficoltà; costituire un punto di rife-	
	rimento e di affidamento per le persone anziane, minori, disa-	
	bili fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di fra-	
	gilità dando loro sicurezza morale e psicologica nei casi di	
	solitudine; organizzare e gestire poliambulatori, infermerie,	
	case di cura e servizi di assistenza;	
	10) organizzare corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per fa-	
	vorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento pro-	
	fessionale dei singoli soci e dipendenti, per singole figure	
	professionali al fine di elevare il grado delle prestazioni;	
	svolgere un'azione educativa verso le famiglie degli assistiti	
	in modo che le stesse siano sensibilizzate a prendersi cura	
	dei medesimi;	
	11) gestire attività di formazione teorica, tecnica ed opera-	

	tiva per gli operatori nelle organizzazioni e/o associazioni	
	di volontariato che intendano, anche in funzione della loro	
	successiva adesione alla società, offrire la loro attività per	
	svolgere servizio personale, volontario e gratuito di assi-	
	stenza alle persone anziane, minori, disabili fisici e psichi-	
	ci, tutte le persone in condizioni di fragilità e coordinarli;	
	12) sviluppare un'azione di solidarietà promuovendo, anche	
	utilizzando mezzi di comunicazione sociale, una reale sensibi-	
	lizzazione ed una mentalità di accoglienza e di disponibilità	
	verso le persone anziane, minori, disabili fisici e psichici,	
	tutte le persone in condizioni di fragilità;	
	13) organizzare e gestire servizi di coordinamento delle atti-	
	vità svolte dalle Associazioni del volontariato operanti nei	
	settori sociali, sanitari e socio assistenziali;	
	14) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pub-	
	bliche, enti privati, associazioni e con privati cittadini,	
	partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Pro-	
	vincia, Comuni, Enti Locali ed assumere servizi inerenti	
	all'oggetto sociale;	
	15) gestire servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto	
	e simili per anziani, minori, disabili fisici e psichici, tut-	
	te le persone in condizioni di fragilità e soggetti in stato	
	di bisogno con veicoli all'uopo equipaggiati se necessario;	
	16) stipulare convenzioni e instaurare rapporti con strutture	
	sanitarie, sociali, culturali, università e istituti di forma-	

	zione, pubblici e privati nonché con professionisti e con ope-	
	ratori in genere;	
	17) gestire, anche in forma integrata, i servizi elencati;	
	18) effettuare l'eventuale fornitura, compreso il noleggio, di	
	tutti gli articoli, nonché ausili e materiali atti ed idonei	
	alla realizzazione dell'oggetto sociale;	
	19) svolgere attività di formazione e consulenza rivolte al	
	proprio interno a operatori dei servizi sanitari, sociali ed	
	assistenziali, ad utenti dei servizi sociosanitari e ad altri	
	soggetti che abbiano interesse per tali servizi;	
	20) svolgere in genere attività di consulenza e disbrigo pra-	
	tiche, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;	
	21) svolgere attività di sviluppo e promozione della comunica-	
	zione con particolare riferimento all'ambito sociale, alle or-	
	ganizzazioni e/o associazioni di volontariato e nella coopera-	
	zione sociale, utilizzando anche nuove tecnologie quali ad	
	esempio internet, con costruzione e gestione di siti e portali	
	Web;	
	22) svolgere nell'ambito del lavoro domestico, attività di	
	supporto alle famiglie;	
	24) costituire e gestire cooperative di comunità.	
	Il tutto con espressa esclusione dell'esercizio in proprio	
	dell'attività professionale medico-sanitaria e di qualunque	
	attività comunque riferibile alla gestione dell'incarico pro-	
	fessionale e all'esecuzione della prestazione medica che si	

	intende comunque riservata e che, pertanto, potrà e dovrà es-	
	sere personalmente svolta da coloro che, a norma delle leggi	
	vigenti, siano medici legalmente abilitati ed iscritti	
	nell'apposito Albo professionale, con diretta ed autonoma of-	
	ferta delle proprie prestazioni professionali, alle quali la	
	società resta totalmente estranea. Alla società resta inter-	
	detto altresì l'esercizio in proprio dell'attività professio-	
	nale infermieristica e di riabilitazione.	
	Si precisa che dall'attività di formazione che potrà svolgerà	
	la società dovrà intendersi esclusa quella diretta all'inseri-	
	mento lavorativo.	
	La Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento	
	di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si	
	trovano le varie iniziative; essa si calerà nel contesto te-	
	nendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle persone	
	e le Istituzioni; l'intenzione è quella di favorire la dispo-	
	nibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Associazio-	
	nismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventi-	
	vi e simili.	
	La Cooperativa potrà compiere, nei limiti di legge, tutte le	
	operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e fi-	
	nanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli	
	scopi sociali, non come attività prevalente ma solamente per	
	il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giu-	

11 di 59

	La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545 septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi	
	la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano ma-	
	turato una capacità professionale nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa e, comunque, coloro che possano colla-	
	borare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono divenire soci lavoratori, instaurando rapporti di la-	
	voro di "apprendistato" o di "inserimento lavorativo", ovvero	
	d'ogni altro genere avente concorrente finalità formativa, an-	
	che i giovani ultra diciottenni che, pur non in possesso di	
	una professionalità piena, intendono acquisirla mediante pre-	
	stazione del loro lavoro nella cooperativa, mettendo a dispo-	
	sizione di questa la loro capacità lavorativa.	
	I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una catego-	
	ria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione	
	ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci	
	lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.	
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in con-	

	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. il capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in assemblee altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2 e seguenti del codice civile.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano	

14 di 59

	teriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito rego-	
	lamento, in una delle forme di cui all'art.4, del presente	
	statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecni-	
	ci ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della società.	
	Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio colo-	
	ro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa,	
	siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratui-	
	to in qualità di soci volontari. Il numero dei soci volontari	
	non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai	
	soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Mini-	
	stero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio de-	
	creto, determina l'importo della retribuzione da assumere a	
	base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la tota-	
	lità dei soci.	
	Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività di tali cooperative.	

	L'istituzione dei soci sovventori dovrà essere deliberata	
	dall'Assemblea dei soci che, in sede di emissione, anche me-	
	dante apposito regolamento, provvederà a disciplinare i rap-	
	porti in conformità alla normativa vigente.	
	Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche	
	ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concor-	
	renza con quest'ultima.	
	ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al con-	
	siglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza,	
	luogo e data di nascita;	
	b) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere,	
	nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di parte-	
	cipazione stabilito dall'Assemblea, oltre all'eventuale so-	
	vrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del consiglio	
	di amministrazione;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche compe-	
	tenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore	
	rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 8 del	
	presente statuto e con l'apposito regolamento;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai rego-	

	lamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso	
	visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni sociali.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.	
	2, Legge 381/1991, oltre ai dati indicati al presente artico-	
	lo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del	
	rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in ap-	
	posita sezione del libro soci.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione,	
	possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa	
	o soggette alla direzione o al controllo di altre società i	
	cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa.	
	Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione a	
	socio dovrà contenere, oltre a quanto indicato alle precedenti	
	lettere b) e d):	
	- la ragione sociale e la sede legale;	
	- la delibera dell'organo competente in merito alla richiesta	
	di ammissione a socio della cooperativa;	
	- l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo	
	scambio mutualistico ed all'oggetto sociale della cooperativa;	
	- la dichiarazione che l'Ente non ha in corso procedure con-	
	corsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione	
	dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.	

	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e	
	l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, deli-	
	bera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordina-	
	ria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci la-	
	voratori in formazione o in inserimento.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-	
	getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento	
	della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente co-	
	municazione della stessa al soggetto interessato, gli ammini-	
	stratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.	
	La stipula in via definitiva del contratto di lavoro, nelle	
	varie forme previste dalla legge, in qualità di socio lavora-	
	tore, è subordinata alla verifica concreta della rispondenza	
	dei requisiti statutari e professionali, dichiarati ed effet-	
	tivamente posseduti, con le reali esigenze della cooperativa,	
	verifica da effettuarsi entro il termine previsto dal regola-	
	mento interno.	
	Durante tale periodo, nessun preavviso di risoluzione del rap-	
	porto è dovuto da entrambe le parti.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	
	di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio	

di amministrazione, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate nei termini previsti dall'Organo Amministrativo.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo;
- d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un	

decimo del capitale sociale.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il com-
pimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono
solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi
dell'art. 2476 comma 7 del codice civile.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per
causa di morte (scioglimento se trattasi di persone giuridi-
ca). Qualora il numero di soci diventi inferiore a 3 (tre), la
cooperativa può reintegrare il numero entro un anno.

ART. 10 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio
cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro su-
ordinato: subordinato in presenza di licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 11
punto 4, lett. a.;
- d) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro di-
verso da quello subordinato in presenza di recesso contrattua-
le comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata

	alla cooperativa. L’Organo Amministrativo deve esaminarla en-	
	tro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del re-	
	cesso, l’Organo Amministrativo deve darne immediata comunica-	
	zione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	
	Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione	
	così come previsto all’articolo 36 del presente statuto. E'	
	fatta in ogni caso salva l'applicazione delle disposizioni in-	
	derogabili di cui all'art. 2532 c.c.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto so-	
	ciale che con riguardo al rapporto mutualistico, a far data	
	dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1,	
	punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro	
	si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comu-	
	nicazione della delibera dell’Organo Amministrativo, con cui	
	si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rappor-	
	to sociale.	
	ART. 11 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dall’Organo Amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti	

	per la partecipazione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o	
	nei cui confronti sia stata aperta o al quale sia stata estesa	
	la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione con-	
	trollata;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente art.6;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di verifica deciso dal-	
	la cooperativa;	
	2. per mutuo consenso;	
	3. per dimissioni, anche in periodo di verifica;	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con con-	
	sequente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte della cooperativa.	
	5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	

	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consenta-	
	no la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	del capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 6 del presente statuto;	
	9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali;	
	10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa	
	o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;	
	11) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formal-	
	mente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa socia-	
	le, ovunque questa abbia cantieri o altri sedi lavorative.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-	
	va, l'Assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare	
	l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ecce-	
	zionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto	

	sociale che a rapporto mutualistico, a far data dal ricevimen-	
	to della comunicazione del provvedimento deliberato	
	dall'Organo Amministrativo.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1,	
	punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavo-	
	ro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della	
	comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Ammini-	
	strativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può pro-	
	porre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di ses-	
	santa giorni dalla comunicazione, previo esperimento del ten-	
	tativo di conciliazione così come previsto all'articolo 36 del	
	presente statuto. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione	
	delle disposizioni inderogabili di cui all'art. 2533 del c.c.	
	ART. 12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo	
	su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio	
	Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione	
	così come previsto all'articolo 36 del presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provve-	
	dimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbi-	

	trale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperati-	
	va, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ri-	
	cevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle somme versate per liberare il capitale da essi	
	sottoscritto aumentata di quelle ad essi eventualmente attri-	
	buite per rivalutazione e ristorno, a norma dei successivi ar-	
	ticoli 20 e 21 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo di cui al precedente com-	
	ma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centoottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ri-	
	storno la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in	
	più rate entro il termine massimo di cinque anni.	
	ART. 14 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il	
	diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato	

	ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ri-	
	storno, nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo 13.	
	Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione delle partecipazioni	
	al capitale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aven-	
	ti diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante en-	
	tro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, è divenuto operativo.	
	Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel ter-	
	mine suddetto il relativo capitale è devoluto con deliberazio-	
	ne del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	ART. 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO	
	DEI SOCI LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è de-	
	terminato da apposito regolamento, redatto dall'Organo Ammini-	
	strativo e approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto	
	della natura subordinata o diversa da quella subordinata del	
	rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	

	lettivi applicabili, nello specifico, la cooperativa appliche-	
	rà per tutti i suoi lavatori il CCNL Cooperative Sociali e per	
	le attività specifiche di lavoro domestico l'accordo naziona-	
	le sottoscritto da UIL FPL e Professione in Famiglia, avendo	
	referimento, in caso di subentro in appalti disciplinati da	
	diverse contrattazioni rispetto a quelli richiamati ai minimi	
	della contrattazione collettiva nazionale comparativamente più	
	rappresentativa, tenendo altresì conto della quantità e quali-	
	tà del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	natura subordinata, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea	
	può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le mi-	
	sure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	
	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci la-	

	voratori, l’Organo Amministrativo potrà deliberare la sospen-	
	sione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari non parteci-	
	pativi, privi di diritti amministrativi, e che non attribui-	
	scono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si ap-	
	plicano l’art. 2526, ultimo comma, e l’art. 2483 del codice	
	civile.	
	ART. 18 - SOCI SOVVENTORI	
	I soci sovventori di cui all’art. 4 della Legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, possono essere sia le persone fisiche che quelle	
	giuridiche.	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del	
	capitale sociale della cooperativa.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento) ciascuna.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell’art. 2346, comma 1, del codice civile.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da	
	liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al ven-	

30 di 59

	gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio	
	altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime	
	condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il	
	gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acqui-	
	rente.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	L'assemblea che emette i titoli stabilisce:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emes-	
	se;	
	c) diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corri-	
	sposto ai soci cooperatori;	
	d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui	
	al presente articolo;	
	e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità	
	con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di re-	
	cesso.	
	Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di	
	nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riservate	
	alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui	
	all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le	

	azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci coope-	
	ratori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione	
	può essere deliberata anche dall'assemblea dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio	
	di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce	
	i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministra-	
	zione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al mas-	
	simo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento	
	effettuato.	
	Ai soci operatori non possono essere attribuiti voti in qua-	
	lità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a	
	colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto	
	nell'apposito libro da almeno novanta giorni.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	
	non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti	
	ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i	
	voti dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il nu-	
	mero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nu-	
	mero di voti da essi portati.	

	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci	
	sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nomi-	
	nati amministratori nei limiti previsti dalla legge.	
	La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni de-	
	stinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la	
	nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una	
	lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclu-	
	sivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, pur-	
	ché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri	
	dell'organo.	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente	
	disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia,	
	da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.	
	ART. 19 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea dei soci, può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.	
	In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e se-	
	condo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di parteci-	
	pazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate	
	nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque	
	in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla	
	remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita	
	dall'assemblea ordinaria dei soci.	

	L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, fatta	
	eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai	
	soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità	
	e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso	
	l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse,	
	a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor im-	
	porto tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del	
	patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato	
	e depositato ai sensi di legge.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori	
	dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sot-	
	toscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i	
	soci cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azio-	
	ni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione	
	nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero va-	
	lore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	

	Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito re-	
	golamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine mi-	
	nimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del di-	
	ritto di recesso.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini previsti dal regolamento di emissione;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitata-	
	mente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è di-	
	sciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al suc-	
	cessivo art. 29.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 20 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	

	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quo-	
	te, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limi-	
	ti stabiliti dalla legge;	
	2) dal capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori de-	
	stinato al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ri-	
	strutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 4	
	del presente statuto;	
	3) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di par-	
	tecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro	
	100,00 (cento), destinato alla realizzazione di programmi plu-	
	riennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	4) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni desti-	
	nate ai soci finanziatori di cui all'art. 17 dello Statuto;	
	5) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 22 e con il valore del capitale eventualmente non	
	rimborsato ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	6) dalla riserva straordinaria;	
	7) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite,	

in qualunque forma, fra i soci e gli altri possessori di strumenti finanziari né durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento.

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato, se richiesto dalla normativa in vigore, dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla re-	
	dazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima	
	della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigen-	
	ze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolunga-	
	mento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni.	
	L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dila-	
	zione nella relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, in favore dei soci lavoratori, trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazio-	
	ne dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero me-	
	diate aumento gratuito proporzionale del capitale sottoscrit-	
	to e versato. Allo stesso modo la suddetta delibera assemblea-	
	re può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di	
	cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La	
	ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in	
	modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mu-	

tualistico secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento	
interno.	
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.	
ART. 22 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-	
ne dell'utile netto destinandolo:	
a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-	
serva legale;	
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
luppo della cooperazione, nella misura e con le modalità pre-	
viste dalla legge;	
c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di	
ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle	
leggi vigenti in materia;	
d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
distribuire ai soci lavoratori, e ai possessori di strumenti	
finanziari privi dei diritti di amministrazione di cui	
all'art. 17 dello Statuto, in misura non superiore	
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
di due punti e mezzo;	
e) un'eventuale quota da distribuire ai soci sovventori nella	
misura stabilita di volta in volta dall'Assemblea ordinaria in	
sede di destinazione dell'utile e nei limiti consentiti dalle	

leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in particolare previsti all'art. 2514 del codice civile;

f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 23 - ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;

- l'Organo Amministrativo;

- l'Organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONI DEI SOCI

ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori, i Sindaci, se nominati, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo, del periodo di durata del mandato, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 30 del presente statuto, e relative nomine e revoche;

3) la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale;

4) la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, della revisione legale dei conti, deliberazione dell'eventuale revoca;

5) il conferimento e la revoca, sentito l'Organo di controllo, se nominato, dell'incarico di controllo contabile secondo quanto previsto nel successivo art.32 del presente statuto e determinazione del corrispettivo spettanti agli incaricati;

	6) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statu-	
	to;	
	7) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi	
	aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico,	
	da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della	
	crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, del programma di mobilità;	
	8) la deliberazione dell'ammontare del capitale che si richie-	
	de di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a so-	
	cio cooperatore;	
	9) la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non	
	accolte dall'Organo Amministrativo, in occasione della prima	
	convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	10) la deliberazione sull'eventuale erogazione del ristorno ai	
	sensi dell'articolo 21 del presente statuto e sulle forme	
	dell'erogazione stessa;	
	11) le modificazioni dell'Atto Costitutivo;	
	12) le decisioni di compiere operazioni che comportino una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	13) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	14) la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo parite-	
	tico;	

	15) la delibera dell'emissione dei titoli dei soci sovventori	
	stabilendo, anche mediante apposito regolamento: gli importi	
	complessivi, l'importo minimo dei conferimenti per ogni socio;	
	16) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci Sovventori	
	fermo restando quanto previsto all'art. 4, 6° comma, Legge 31	
	gennaio 1992, n.59;	
	17) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità	
	con cui i soci Sovventori possono esercitare il recesso dalla	
	Cooperativa oltre che nei casi previsti dalla legge; i compiti	
	attribuiti all'Organo Amministrativo in merito all'emissione	
	ed al collocamento di titoli, alla loro sottoscrizione ed	
	all'ammissione dei sottoscrittori.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	L'Assemblea per l'approvazione del bilancio ha luogo almeno	
	una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi	
	alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (cen-	
	toottanta) giorni, qualora la cooperativa sia tenuta alla re-	
	dazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano par-	
	ticolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della	
	società.	
	ART. 25 - ASSEMBLEA	
	La convocazione dell'Assemblea è effettuata presso la sede so-	

	ciale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge	
	l'Assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda con-	
	vocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro)	
	ore dopo la prima.	
	L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccoman-	
	data anche a mano risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente di- ritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna catego- ria di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	tutti i soci con diritto di voto, e tutti i componenti	
	dell'Organo Amministrativo ed i componenti dell'organo di con-	
	trollo, se quest'ultimo è stato nominato, sono presenti o in-	
	formati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'Assemblea è validamente costituita:	
	a) in prima convocazione quando intervengano la metà più uno	
	dei voti spettanti ai soci;	
	b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti.	

	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società e	
	per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 numeri 4) e 5)	
	del codice civile, l'Assemblea, sia in prima che in seconda	
	convocazione delibera validamente con il voto favorevole dei	
	3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto	
	al voto. Le votazioni sono palesi.	
	L'assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza e/o con	
	altri strumenti tecnologici informatici che permettano ai soci	
	di partecipare, seppur a distanza, all'assemblea e di poter	
	esercitare i propri diritti.	
	ART. 27 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 (novanta)	
	giorni e che siano in regola con i versamenti dovuti a qual-	
	siasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non	
	sia stato avviato il procedimento di esclusione. Ogni socio	
	cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera	
	da presentare al presidente dell'Assemblea Generale dei soci,	
	il nome del proprio rappresentante.	
	In mancanza la persona giuridica socia potrà essere rappresen-	
	tata dal Presidente o dal Vice Presidente.	
	Ciascun socio Sovventore avrà diritto ad un numero di voti	
	differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento appor-	

	tato, fino ad un massimo di cinque come previsto dall'apposito	
	regolamento.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima	
	categoria, che non sia Amministratore o Sindaco, ma che abbia	
	diritto al voto, mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due so-	
	ci.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di vo-	
	to.	
	ART. 28 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI	
	PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento	
	finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale	
	categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convoca-	
	zione compete al consiglio di amministrazione della cooperati-	
	va ovvero al rappresentante comune.	
	Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di par-	
	tecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.	
	L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:	
	a) nomina e revoca del rappresentante comune;	
	b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della so-	

	cietà cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;	
	c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;	
	d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.	
	L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 19. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.	
	L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente Statuto in materia di assemblea della cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.	
	Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:	
	a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la cooperativa;	
	b) eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea speciale;	
	c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;	
	d) assistere alle assemblee della cooperativa;	
	e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti del-	

	la categoria.	
	In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti	
	di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Pre-	
	sidente del Tribunale su domanda degli amministratori della	
	cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione coope-	
	rativa.	
	L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua	
	qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c.,	
	alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.	
	ART. 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vice presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario.	
	La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea con la maggio-	
	ranza dei voti presenti. Il Segretario può essere un non so-	
	cio.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presen-	
	ti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vo-	
	tazioni.	
	SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE	
	ART. 30 - AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	

	zione composto da n.3 (tre) a n.11 (undici) consiglieri.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi. Gli Am-	
	ministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente e un vice presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori e all'organo di controllo, se nominato, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche sen-	
	za comunicazione formale, quando intervengono tutti i consi-	
	glieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	

	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il	
	voto determinante di un Amministratore in conflitto di inte-	
	ressi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patri-	
	moniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli Ammini-	
	stratori e, ove nominati, dall'organo di controllo o dal Revi-	
	sore.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a Singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2381 del codice civile nonché i poteri in mate-	
	ria di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	In caso di istituzione del Comitato Esecutivo, delle delibera-	
	zioni delle adunanze dovrà essere redatto verbale, sottoscrit-	
	to dai componenti, il quale deve essere trascritto in apposito	

	libro delle decisioni del Comitato Esecutivo.	
	Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nomi-	
	nato, sul generale andamento della gestione e sulla sua preve-	
	dibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli Amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella	
	medesima relazione gli Amministratori devono illustrare le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappre-	
	sentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio,	
	al Vicepresidente ed ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art.2386 del codice civile scegliendoli tra i soci appar-	
	tenenti alla medesima categoria di quelli cessati.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori l'intero	
	Consiglio di Amministrazione decade.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo	

	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in cari-	
	ca fino alla sua sostituzione.	
	In presenza di Amministratori investiti di particolari cari-	
	che, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio	
	di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di control-	
	lo, se nominato.	
	ART. 31 - RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in	
	giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne.	
	Il soggetto che ha la rappresentanza sociale è autorizzato a	
	riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti	
	di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie	
	quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Pre-	
	sidente può delegare i propri poteri al Vicepresidente ed ai	
	Consiglieri Delegati, nonché, con speciale procura, a dipen-	
	denti della società e/o a soggetti terzi.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice presidente.	

	Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa fede	
	dell'assenza od impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può ricoprire,	
	nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore in ma-	
	teria, anche la qualifica di lavoratore subordinato.	
	SEZIONE III	
	ART. 32 - ORGANO DI CONTROLLO	
	I soci, con loro decisione assunta ai sensi del presente sta-	
	tuto, possono nominare un organo di controllo, monocratico o	
	collegiale, o un revisore, cui affidare sia la funzione di	
	controllo di gestione sia la funzione di revisione legale dei	
	conti, precisandosi che l'organo "monocratico" investito della	
	funzione di controllo di gestione e della funzione di revi-	
	sione legale dei conti potrà essere sia un Revisore Legale dei	
	conti persona fisica, sia una Società di Revisione Legale,	
	iscritti nell'apposito Registro.	
	La nomina dell'organo di controllo é obbligatoria nei casi	
	previsti dall'art. 2543 del codice civile.	
	La durata dell'incarico sia dell'Organo di Controllo che del	
	Revisore è di tre esercizi.	
	Con decisione dei soci potrà prevedersi che le funzioni di	
	controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltati-	
	va, fuori dei casi in cui esse sono obbligatorie per legge.	
	Con decisioni dei soci potrà inoltre prevedersi che:	
	a) le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un or-	

[illegible]

	Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano	
	le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 34 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'As-	
	semblea, con le maggioranze previste dall'articolo 26, dispor-	
	rà in merito a:	
	a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del migliore realizzo.	
	Ai Liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società che do-	
	vranno comunque essere approvati dall'assemblea.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	

	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le mag-	
	gioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e del-	
	lo statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno dirit-	
	to di recedere.	
	ART. 35 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai Fondi Mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, de-	
	dotti:	
	a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovvento-	
	ri, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente matu-	
	rati;	
	b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti di	
	partecipazione, se emessi;	
	c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, even-	
	tualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai re-	
	golamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rap-	
	porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità,	
	all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni sta-	

	tutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei	
	soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra	
	soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di	
	Conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conci-	
	liazione della Camera di Commercio di SASSARI, con gli effetti	
	previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs. n. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di	
	un Collegio di tre Arbitri che deciderà secondo arbitrato ri-	
	tuale di diritto secondo il Regolamento Arbitrale della Camera	
	Arbitrale di SASSARI (la nomina degli Arbitri avverrà, comun-	
	que, da parte di soggetto estraneo alla società nel rispetto	
	dell'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003 e s.m.i.).	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le con-	
	troversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci	
	ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clau-	
	sola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del re-	
	lativo incarico.	
	La parte che ricorre al Collegio dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono es-	
	sere approvate con delibera assembleare assunta con la maggio-	

58 di 59

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.